



COMUNE DI PAGLIARA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Via R. Margherita, 92 c.a.p. 98020 Tel. 0942 737168 Fax 0942 737203
www.comune.pagliara.me.it E Mail: ragioneria@comune.pagliara.me.it Codice Fiscale 00414810838

Reg. Gen. n. 231 del 06.07.2021

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 32 DEL 06.07.2021

OGGETTO	Determina a contrarre e impegno spesa per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 del servizio di supporto tecnico-specialistico per la predisposizione del Piano Economico Finanziari (P.E.F.) anno 2021 con il metodo MTR ARERA. CIG: Z93325DADF.
---------	--

IL RESPONSABILE AREA

Premesso che, con Determinazione n. 58 del 31.12.2020 si è provveduto per la "determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 del servizio di assistenza ed aggiornamento delle procedure Halley dell'Area Finanziaria e Tributi / Ufficio di Segreteria / Ufficio Anagrafe per il triennio 2020/2022 a favore della Ines Data Srl con sede in Santa Teresa di Riva (ME)";

Vista la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 che:

- ha attribuito all'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e di controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con medesimi poteri nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla Legge n. 481 del 14 novembre 1995";
 - tra le diverse funzioni esercitate in ambito ambientale, ARERA detiene quella di predisporre e aggiornare il metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base dei costi efficienti;
 - spetta inoltre ad ARERA il compito di approvare le tariffe definite dall'Ente territorialmente competente;

Dato Atto che, sulla base di tali prerogative, con deliberazione 44372019/R/rif., ARERA ha emanato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) su il quale vengono definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018/2021, stabilendo inoltre i limiti delle tariffe applicabili;

Considerato che, per produrre il proprio PEF, l'Ente deve ricevere da tutti i gestori dei singoli servizi che costituiscono l'attività di gestione integrata dei rifiuti il relativo PEF grezzo di settore, correddato da una puntuale relazione che definisca e descriva tutti gli oneri dettati dalla successiva delibera ARERA;

Tenuto conto che l'approvazione del PEF TARI 2021 è da predisporre insieme al Bilancio di

Previsione 2021/2023;

Considerata la complessità dell'elaborazione in questione, ne deriva la necessità di avvalersi di una collaborazione esterna, in possesso della necessaria professionalità ed esperienza a supporto di tutte le attività necessarie alla predisposizione del PEF per la successiva validazione da parte dell'Ente territorialmente competente, ai sensi della deliberazione RERA n. 443/2019, al fine di procedere all'approvazione delle tariffe TARI 2021;

Vista la proposta per il servizio di Supporto Tecnico-Specialistico per la predisposizione del Piano Economico Finanziario (PEF) con il metodo MTR ARERA ai fini della determinazione delle tariffe TARI, presentata dalla Ines Data S.r.l. con sede in S, Teresa di Riva, acquisita con email del 01.07.2021;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";

Visto l'art. 32, comma 2 del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50, che stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

Considerato che ricorre la fattispecie dei contratti sotto soglia di cui all'art. 36 del D. L.gs. n. 50/2016, comma 2, lett. a) (modificato in ultimo dall'art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020);

Visto l'art. 37, comma 1 del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50, che stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;

Visto l'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, che prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

Visto il vigente art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006, che prevede che: "Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.";

Visto l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori

detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. I, comma 3, del D. L.gs. n. 360 del 28 settembre 1998, e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto l'articolo 174 del D. Lgs. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Visto l'art. 107 comma 2, del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, con cui per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 è stato differito al 31 gennaio 2021;

Visto il Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 13 gennaio 2021, con cui per l'esercizio 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è ulteriore differito dal 31 gennaio al 31 marzo 2021;

Visto l'art. 30 comma 4 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, con cui per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

Visto l'art. 3 comma 2 del D.L. n. 56 del 30.04.2021, n. 56 con cui per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 maggio 2021. Fino a tale data è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000;

Visto l'art. 52 comma 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, con cui per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato ulteriormente differito al 31 luglio 2021. Fino a tale data è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 (questo Ente non rientra nella fattispecie);

Visto l'art. 163 "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria" del D. Lgs. 267/2000 e dato atto che la spesa in argomento risulta essere urgente ed indifferibile, in quanto obbligatoria per adempiere a quanto previsto dalla deliberazione ARERA 44372019/R/rif;

Atteso che nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio di previsione definitivamente approvato, per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio (nei limiti, quindi, degli stanziamenti di spesa previsti per l'esercizio 2021 del bilancio di previsione del periodo 2020/2022 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28.08.2020);

Vista la proposta economica, sopra citata, per l'importo di € 1.200,00 oltre IVA;

Ritenuto di accettare la proposta, sopra citata, alle condizioni ivi indicate;

Ritenuto di provvedere al formale impegno di spesa, per € 1.464,00 all'intervento 01.03 -

1.03.02.19.005 ex cap. 95 del predisponendo bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2021 che presenta la dovuta disponibilità;

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo 23/06/2011 n. 118 e s.m.i.;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa:


1. **LA PREMESSA** costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo che si intende qui integralmente riportata e trascritta;
2. **DI AFFIDARE** ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, alla Ines Data s.r.l. con sede in S. Teresa di Riva - servizio di Supporto Tecnico-Specialistico per la predisposizione del Piano Economico Finanziario (PEF) anno 2021 con il metodo MTR ARERA ai fini della determinazione delle tariffe TARI, per un importo complessivo pari ad € 1.464,00 (IVA compresa);
3. **DI STABILIRE**, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
 - il fine che il contratto intende perseguire è l'elaborazione piano tariffario TARI con supporto agli adempimenti ARERA;
 - il contratto ha ad oggetto l'analisi dati, aggiornamento residenze, l'aggiornamento numero componenti, PEF e definizione tariffe, supporto adempimenti ARERA;
 - il contratto di cui trattasi verrà stipulato mediante invio dell'ordine di fornitura / corrispondenza secondo l'uso del commercio;
 - le modalità di scelta del contraente sono quelle descritte in narrativa, qui integralmente richiamate;
 - per il servizio in oggetto il C.I.G. è il seguente: Z93325DADF;
4. **DI IMPEGNARE** la complessiva somma di € 1.464,00 IVA compresa;
5. **DI IMPUTARE** la superiore spesa per € 1.464,00 all'intervento 01.03 – 1.03.02.19.005 ex cap. 95 del predisponendo bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2021 che presenta la dovuta disponibilità;
6. **DI DARE ATTO** che il presente impegno di spesa ha carattere unitario e pertanto non è soggetto suscettibile di divisione dodicesimi di cui all'art. 163 comma 5 lettera b) del D. Lgs. 267/2000 ed in adempimento a quanto prescritto dall'allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 relativo principio contabile della contabilità finanziaria;
7. **DI DARE ATTO** che la liquidazione avverrà con successiva determinazione su presentazione di regolare fattura, previa verifica positiva di tutta la documentazione inerente alla fornitura e dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di regolarità contributiva e tracciabilità dei flussi finanziari;
8. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento in attuazione delle disposizioni normative vigenti.

Si dispone che:

- la presente Determina venga trasmessa al Segretario Comunale per essere inserita nella raccolta ufficiale degli atti del Comune;
- copia venga pubblicata nel sito web istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa;
- copia della presente sia trasmessa al Sindaco e all'Assessore Bilancio e Finanze.

Si dispone altresì, che decorsi i termini di pubblicazione, copia della presente integrata con gli estremi di pubblicazione e numerazione generale, venga trasmessa al responsabile dell'Area Economico – Finanziaria.

Dalla residenza comunale il 06.07.2021



Il Responsabile del Servizio Finanziario

A handwritten signature in black ink, appearing to read "P. S.", placed over a horizontal dotted line.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267

A P P O N E


il visto di regolarità contabile

A T T E S T A N T E

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi / capitoli sopradescritti, come segue: per € 976,00 sulla competenza del bilancio dell'esercizio finanziario 2020 - Imp. n. 174/2021 e Liq. n. /2021. (v. all.).

Dalla residenza comunale, lì 06.07.2021



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A


che la presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi:

dal al

nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Dalla residenza comunale, lì

Il Responsabile del Servizio



.....